

**IL DIRETTORE**

Prot. n. 84/2017

Spett.le Comune di Palermo  
Area Tecnica  
Riqualificazione Urbana e Infrastrutture  
Ufficio Città Storica

Alla c.a. dell'ing. Tonino Martelli  
Dirigente Ufficio Città Storica  
Foro Umberto Primo 14  
90133 Palermo  
[cittastorica@cert.comune.palermo.it](mailto:cittastorica@cert.comune.palermo.it)

Spett.le UREGA  
Sezione Provinciale di Palermo  
Via Camillo Camillani 87  
90145 Palermo

Alla c.a. Emanuele Amodeo  
Responsabile adempimenti di gara  
[emanuele.amodeo@regione.sicilia.it](mailto:emanuele.amodeo@regione.sicilia.it)

Palermo, 23 febbraio 2017

**Oggetto: “Accordo Quadro per il Restauro del Palazzo di Città – Interventi di manutenzione straordinaria, riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici” - CIG 69264428C0**

Con riferimento alla procedura di gara, di cui al Bando in oggetto, rileviamo quanto segue:

- nella clausola II.2.1 del Bando di Gara le percentuali subappaltabili, indicate per ciascuna delle categorie di lavorazione previste, a nostro avviso, non tengono conto di quanto previsto dal D.M. 248/2016, le cui disposizioni si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 19 gennaio 2017 (G.U.R.I. n. 3/2017), e quindi, anche al Bando in oggetto, inviato alla G.U.C.E. in data 30 gennaio 2017.

Secondo questo D.M., infatti, solo per le categorie rientranti nell'elenco delle cosiddette superspecialistiche (nel nostro caso la OS2-A e la OS30), qualora il loro singolo importo superi il 10% dell'importo totale dei lavori, il subappalto non può

superare il 30% dell'importo delle opere, mentre per tutte le altre categorie, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Legs. 50/2016, non esistono limitazioni specifiche per ogni singola lavorazione, purché cumulativamente i lavori in subappalto non superino il 30% dell'importo contrattuale.

In tale percentuale, ai sensi del citato D.M. 248/2016, non vanno computate le lavorazioni superspecialistiche subappaltate.

- la maggior parte dei prezzi contenuti nell'elaborato EE.1 ELENCO PREZZI, si riferiscono al Prezzario Regionale Sicilia dell'anno 2009, anziché a quello vigente anno 2013, comportando una sottostima delle lavorazioni componenti l'opera in oggetto.

Si osserva, al riguardo, che la normativa nazionale (ancora vigenti art. 32, 41 e 42 DPR n. 207/10; art. 23 e segg. D.lgs. 50/2016), obbliga le stazioni appaltanti a definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, e che analoga prescrizione inderogabile è contenuta, con tenore ancor più incisivo e tassativo, nella legislazione regionale siciliana, laddove si prescrive l'obbligo di aggiornare i prezzi progettuali prima dell'indizione della gara d'appalto (ancora vigente art. 10 L.R. n. 12/2011).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando il Bando di gara e la documentazione allegata nei modi e termini di legge.

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore  
(ing. Francesco Artale)

